

BULLISMO e CYBERBULLISMO Integrazione regolamento d'istituto

BULLISMO

Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva): questo è il termine di nuova generazione per indicare atti di violenza a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre - adolescenziale. Sono molti i fatti di cronaca dove i ragazzi violenti che compiono atti di questo tipo trovano risposta da parte delle autorità competenti che, prontamente, prendono posizione contro i malfattori; ma, purtroppo, sono tantissime anche le situazioni di bullismo (mobbing a scuola) dove la vittima di violenza e la sua famiglia non trovano il coraggio di denunciare. Il bullismo, quindi, è un abuso di potere. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi, da non confondere con semplici giochi o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **POTERE:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **RIGIDITA':** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- **GRUPPO:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang".
- **PAURA:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.) ;
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il bullismo deve essere contrastato, così come previsto essenzialmente da:

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

Pertanto la scuola considera tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- **la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;**
- **l'intenzione di nuocere;**
- **l'isolamento della vittima.**

CYBERBULLISMO

1. Quadro normativo

Il cyberbullismo deve essere contrastato, così come previsto essenzialmente da:

1-linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

2 -artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

3-legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo."

Pertanto

resta valido che **"L'uso dei cellulari da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, È VIETATO.**

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di Istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile." (Direttiva Fioroni 15.03.2007).

"Le Nuove tecnologie e web rappresentano ormai una realtà con cui fare i conti anche nell'ambito dell'attività scolastica. Smartphone e tablet sono utili, ad esempio, per registrare le lezioni o per fare ricerche. Ma non devono trasformarsi in strumenti di offesa usandoli per diffondere sulla rete video e foto che possono ledere la dignità di compagni o insegnanti...Spetta agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare l'uso di questi dispositivi (Garante Privacy17.09.2013)"

SI DISPONE INOLTRE QUANTO SEGUE

Gli alunni

- 1- non dovranno far uso degli smartphone
- 2- dovranno tenerli spenti per tutto il tempo di permanenza nel plesso scolastico antimeridiano e postmeridiano (durante le lezioni in classe e/o in altri ambienti scolastici; durante gli intervalli; durante il tempo dei laboratori facoltativi e opzionali, recuperi o potenziamenti antimeridiani e pomeridiani;),
- 3- **avranno cura di riporli spenti** in appositi armadietti/contenitori, salvo quanto disposto diversamente dal docente responsabile.
- 4- Qualora gli studenti utilizzassero, a qualsiasi fine, lo smartphone senza averne avuto l'autorizzazione andranno incontro alle sanzioni previste da questo Regolamento e dalla normativa vigente.
- 5- L'istituzione scolastica garantisce la necessaria e urgente comunicazione famiglia/studente.
- 6- L'uso non consentito e reiterato nel tempo, dopo le comunicazioni e convocazioni dei genitori (v. Sanzioni), può configurarsi anche come **"Culpa in educando"** afferente alla figura genitoriale o di tutoraggio.

In particolare

la famiglia che ha **il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli** (art.30 Costituzione) è tenuta a:

- 1 - partecipare alle eventuali attività di formazione/informazione sul fenomeno del bullismo fisico e online, proposte dall'istituzione scolastica;
- 2 - controllare i propri figli sull'uso degli smartphone o di altri dispositivi;
- 3 - conoscere e sottoscrivere le sanzioni previste dalla presente sezione del regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Uso consentito

L'eventuale uso dello smartphone, del tablet o di altro dispositivo risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto **consentito**, ma **unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica**, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni, ma anche alle famiglie.

4. Sanzioni

MANCANZA	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO	SOGGETTI
L'alunno ha lo smartphone acceso	1^ volta	Segnalazione sul registro di classe a cura del docente (prima volta) e trascritto sul diario o libretto personale dell'alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori.	Docente Docente / DS Docente/DS
	2^ volta	Comunicazione immediata ai genitori per la convocazione con il docente interessato o Coordinatore di classe o Dirigente. Eventuale ritiro con consegna in direzione	
	3^ volta	Previa comunicazione alla famiglia, dell'alunno/a sarà comminata una	

		sanzione disciplinare da parte del consiglio di classe	
Effettua telefonate e/o attività non consentita	1^ volta 2^ volta	Comunicazione immediata ai genitori per la convocazione con il docente interessato o Coordinatore di classe o Dirigente. Previa comunicazione alla famiglia, dell'alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare da parte del consiglio di classe	Docente/ DS Consiglio di classe Docente/ DS Consiglio di classe
L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio anche di terzi.		Previa comunicazione alla famiglia, dell'alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare da parte del consiglio di classe. L'istituto valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo.	DS / Consiglio di classe /
Nei casi più gravi (sexting, cyberstalking, cyber bashing...)		L'Istituto scolastico sanzionerà con provvedimento di sospensione con o senza obbligo di frequenza. L'istituto valuterà la partecipazione dello studente ad attività utili alla maggiore consapevolezza del gesto compiuto. Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo. Se ritenuto necessario sarà coinvolta la polizia postale o altra forza dell'ordine anche per eventuale ipotesi di "Culpa in educando".	DS / Consiglio di classe / Consiglio di Istituto

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15 maggio 2019

L'integrazione al regolamento dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci"
viene approvata nella riunione del Consiglio di Istituto
in data con delibera n°